

COMUNE DI CAMEROTA

(PROVINCIA DI SALERNO)
Cap. 84040 - Tel 0974 935178
pec: protocollo.camerota@asmepec.it

CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PARTE ECONOMICA 2025

L'anno 2025, il giorno ventisette del mese di novembre, si sono riunite le delegazioni di parte datoriale e di parte sindacale per la sottoscrizione definitiva del CCDI parte economica 2025.

Premesso che:

- in data 16 novembre 2022 è stato sottoscritto il nuovo CCNL per il personale non dirigente del comparto Funzioni Locali;
- in data 24 novembre 2023 è stato sottoscritto il CCDI parte normativa 2023/2025;
- in data 29 ottobre 2025 è stata siglata l'ipotesi di accordo collettivo integrativo parte economica per l'anno 2025;
- l'Organo di Revisione, con verbale n. 14 del 15.11.2025, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 27153 del 17.11.2025, ha espresso parere favorevole, ai sensi di quanto previsto dall'art. 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 147 del 19.11.2025 ha autorizzato il Presidente della delegazione trattante di parte datoriale alla sottoscrizione del Contratto decentrato integrativo in parola

le parti sottoscrivono

il presente Contratto Decentrato Integrativo parte economica 2025.

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Ambito di applicazione e durata

- Il presente contratto disciplina le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2025, in applicazione della disciplina inserita nel CCDI di parte normativa per il triennio 2023/2025 e sottoscritto nella Delegazione trattante del 27/12/2023.
- Il presente contratto nei limiti delle risorse complessive e di quelle destinate ai singoli istituti del salario accessorio, nonché per la disciplina relativa alle modalità ed ai criteri di utilizzo delle risorse, salvo diversa successiva disposizione derivante da successivi accordi tra le parti stipulanti il presente contratto, è, peraltro, da ritenersi valido fino alla sottoscrizione del successivo CDI di parte economica, che ne definirà per l'anno di riferimento i nuovi importi.

C/S/L FP
J. M. M.

TITOLO II - COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE

Art. 2

Costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 79 CCNL 16/11/2022.

- Il fondo è costituito ai sensi dell'art. 79 del CCNL 16/11/2022, in base al quale lo stesso viene determinato in due distinte categorie:
 - la prima, costituita nel rispetto del comma 1, ricomprende tutte le fonti di finanziamento già previste dalle discipline contrattuali vigenti, che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo, definito "risorse decentrate stabili";
 - la seconda, costituita nel rispetto del comma 2 e seguenti, viene qualificata come "risorse decentrate variabili" e comprende tutte le risorse eventuali e variabili previste dallo stesso CCNL.

FIPCGIL
M. M.

[Signature]

UIC F-DC
[Signature]

[Signature]

2. In base a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 67 del CCNL del 21/05/2018, a decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate stabili" è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 1 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/01/2004.
3. Dal "Fondo delle risorse decentrate stabili", come innanzi costituito, bisogna sottrarre le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione o di risultato dei titolari di posizione organizzativa, come certificate in sede di Delegazione trattata, ivi comprese le risorse relative allo 0,2% del monte salari 2001 utilizzate per il finanziamento delle alte professionalità di cui all'art. 10 del CCNL 22/01/2004.
4. A decorrere dall'anno 2023, il "Fondo risorse decentrate stabili", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 67, comma 1 e comma 2 del CCNL 21/05/2018, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/01/2004.
5. In particolare, la prima parte del fondo relativo alla lettera a), viene determinato attraverso la compilazione di una tabella, che riporta in modo dettagliato i riferimenti contrattuali e legislativi che consentono l'integrazione delle risorse finanziate destinate alla contrattazione decentrata, come di seguito quantificate.

FONDO RISORSE STABILI - TABELLA A	
RIFERIMENTI NORMATIVI	Anno 2025
ART. 79 - COMMA 1 - DEL CCNL 16/11/2022	
Lettera a) - Art. 67 CCNL 21/05/2018 - Comma 1	
Unico importo consolidato anno 2017 e costituito ai sensi del comma 2 dell'art. 31 e dei commi 1, 2 e 7 dell'art. 32 del CCNL 22.01.2004, comprensivo delle voci di cui all'art. 4 del CCNL 09/05/2006 e dell'art. 8 del CCNL 11/04/2008;	€ 86.602,00
A DEDURRE	
Riduzione Fondo ex art. 1 comma 456 della legge n. 147/2013	€ 1.931,00
TOTALE UNICO IMPORTO CONSOLIDATO AI SENSI DELL'ART. 67 - COMMA 1 - DEL CCNL 21/05/2018	€ 84.671,00
Art. 67 CCNL 21/05/2018 - comma 2	
Lettera a) - Importo pari ad € 83,20 per il numero dei dipendenti in servizio alla data del 31/12/2015 a decorrere dal 31/12/2018; (Dipendenti in servizio n. 25)	€ 2.080,00
Lettera b) - Importo pari alle differenze tra gli incrementi riconosciuti alle PEO già attribuite e le posizioni iniziali di categoria al 01/03/2018	€ 2.128,20
Lettera c) - Importo della RIA ed assegni ad personam del personale cessato dal servizio	€ 4.140,76
TOTALE FONDO RISORSE STABILI ART. 67 COMMA 1 E 2	€ 93.019,96
ART. 79 - COMMA 1 - DEL CCNL 2019 - 2021	
Lettera a) - Fondo risorse costituito ai sensi del comma 1 e del comma 2 del CCNL del 21/05/2018	€ 93.019,96
Lettera b) - Importo pari ad € 84,50 per il numero dei dipendenti in servizio alla data del 31/12/2018 a decorrere dal 01/01/2021; (Dipendenti in servizio n. 21)	€ 1.774,50
Lettera c) - Risorse rese disponibili in caso di aumento della consistenza del personale, al fine di garantire l'invarianza del valore medio pro capite del personale in servizio al 31.12.2018; EX art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito dalla legge n. 58/2019.	€ 4.474,66
Lettera d) - Importo pari alle differenze tra gli incrementi riconosciuti alle PEO già attribuite e le posizioni iniziali di categoria previste con le decorrenze indicate dalla Tabella D	€ 1.342,90
ART. 79 - COMMA 1-BIS - DEL CCNL 2019 - 2021	
Dal 1° Aprile 2023 l'importo del comma 1 è integrato con le quote corrispondenti alle differenze stipendiali tra D3 e D1 e tra B3 e B1, già a carico del bilancio	€ 0,00
FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI ANNO 2025	€ 100.512,02

Art. 3
Costituzione del fondo delle risorse decentrate variabili
 di cui all'art. 79, comma 2 e seguenti del CCNL 16/11/2022

1. Il fondo delle "risorse decentrate stabili", come innanzi costituito, può essere incrementato delle "risorse decentrate variabili" ai sensi dell'art. 79, comma 2 e seguenti del CCNL 16/11/2022, in base al quale lo stesso comprende tutte le risorse eventuali e variabili previste dallo stesso CCNL.
2. In particolare, il fondo delle risorse variabili viene determinato attraverso la compilazione della tabella B, che riporta in modo dettagliato i riferimenti contrattuali e legislativi che consentono l'integrazione delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata, così quantificate:

FONDO RISORSE VARIABILI - TABELLA B	
RIFERIMENTI NORMATIVI	Anno 2025
Art. 79 - COMMA 2 DEL CCNL 2019/2021	
LETTERA a) - Risorse previste dall'art. 67 comma 3 del CCNL 2016 - 20018	
Lettera a) - Risorse derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge n. 449/97, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 15, comma 1 - lettera d), del CCNL 01/04/1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL 05/10/2001	
Lettera b) - Risorse derivanti dai risparmi conseguiti dall'attuazione dell'art. 16, comma 4, 5 e 6, del decreto legge n. 98/2011	
Lettera c) - Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione del personale	
> Risorse correlate agli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Codice degli appalti pubblici, di cui al D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 - Settore Lavori Pubblici	€ 30.000,00
> Fondo delle risorse correlate ai compensi destinati al personale addetto alle indagini statistiche ISTAT.	
Lettera d) - Importo della RIA calcolati in misura pari alle mensilità residue nell'anno di cessazione, oltre al ratei di tredicesima	
Lettera f) - Quota parte del rimborso spese di notifica per l'Amministrazione finanziaria ex art. 54 del CCNL 14.09.2000	€ 1.000,00
LETTERA b) - Integrazione fino ad un importo massimo del 1,2% del monte salari anno 1997 (Non applicabile per gli Enti in dissesto finanziario o in condizioni deficitarie)	
LETTERA c) - Risorse per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, definiti nel piano degli obiettivi e/o nel PEG. In tale ambito rientrano i proventi delle sanzioni amministrative riscossi dagli enti, nella quota da questi determinata ai sensi dell'art. 208, commi 4 lett. c), e 5, del D.Lgs. n. 285/1992 (Non applicabile per gli Enti in dissesto finanziario o in condizioni deficitarie)	
Lettera d) - risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina del lavoro straordinario (comma 3, art. 34)	
Art. 79 - COMMA 3 DEL CCNL 2019/2021	

FPCOIL
AM
CISE FP
Seculla

[Signature]

UIC
[Signature]
[Signature]

Fondo destinato al finanziamento della produttività per scelte organizzative In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), dall'anno 2022 gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018.	€ 939,47
Art. 80 CCNL 16/11/2022 - Comma 1 - Ultimo periodo	
Economie risorse stabili non utilizzate del fondo relativo all'anno precedente	
TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI	€ 31.939,47

PROSPETTO GENERALE	
TOTALE NETTO RISORSE STABILI	€ 100.612,02
TOTALE NETTO RISORSE VARIABILI	€ 31.939,47
FONDO COMPLESSIVO DELLE RISORSE DECENTRATE	€ 132.551,49

Art. 4
Verifica contenimento della spesa ex art. 23, comma 2, del D.lgs. 25.05.2017, n. 75

- In ordine alla disposizione in esame, che prevede misure di contenimento delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa per tutte le amministrazioni pubbliche, si rileva che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2016.
- Nella determinazione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2016 si è proceduto all'applicazione delle medesime regole definite nel tempo dalla Ragioneria Generale dello Stato con le circolari recanti le istruzioni per la compilazione del Conto Annuale prevista dal Titolo V del D.lgs. n. 165/2001 e, da ultimo, con il parere n. 257931 espresso in data 18 dicembre 2018.
- In riferimento ai vincoli sul salario accessorio in esame, si è tenuto conto delle disposizioni inserite all'art. 11 del decreto legge n. 135 del 14.12.2018, in base alle quali le risorse previste dai rinnovi contrattuali e destinate all'incremento del fondo delle risorse stabili non sono soggette ai limiti di crescita del fondo medesimo imposto dall'articolo 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017. Da ultimo l'art. 79 comma 3 del CCNL 2022 ha precisato che le risorse previste dal medesimo comma 3 sono finalizzate a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del D.L. n. 80/2021, e, pertanto, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017.
- Per quanto riguarda l'individuazione delle risorse soggette ai limiti sul tetto del salario accessorio anno 2016, la Ragioneria Generale dello Stato, con il parere prot. 251040 del 03/12/2018, ha chiarito che la predetta norma di contenimento riguarda il complesso delle risorse destinate al salario accessorio del personale da riferirsi all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale", ex art. 79 del CCNL 16.11.2022, all'ammontare destinato nell'anno al finanziamento delle elevate qualificazioni di cui all'art. 17, comma 2, del CCNL 16.11.2022 e all'ammontare delle risorse destinate al lavoro straordinario", come individuate ai sensi dell'articolo 14 del CCNL del 1 aprile 1999;
- In riferimento alle varie disposizioni contrattuali che disciplinano la correlazione tra fondo per le risorse decentrate e le risorse per le EQ, anche ai fini del rispetto del limite ex art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, si ravvisa l'opportunità di portare in aumento le risorse soggette al limite anno 2016 della quota di incremento del fondo delle risorse destinate al personale e delle risorse confluite nel fondo dei titolari di E.C. di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- Sulla scorta dei predetti orientamenti, è stato rielaborato il prospetto recante la costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili e variabili per l'anno 2016, al fine di avere dati omogenei da porre a confronto con gli importi del fondo per l'anno 2025, come di seguito si riporta:

Totale fondo risorse decentrate 2016	Voci da escludere	Fondo lavoro straordinario	Fondo elevate qualificazioni	Incremento Fondo ex art. 14, comma 1-bis, D.L. n. 25/2025	Fondo da considerare per la riduzione
€ 84.671,00	€ 0,00	€ 10.466,00	€ 68.140,00	€ 5.966,21	€ 169.243,21

6. Il prospetto di seguito riportato descrive il fondo per la contrattazione decentrata integrativa costituito per l'anno 2025 con le stesse modalità rispetto al fondo costituito nell'anno 2016, fermo restando l'applicazione delle linee direttive formalizzate con le dichiarazioni congiunte sopra richiamate.

PROSPETTO GENERALE	ANNO 2025	A DETRARRE	Descrizione
FONDO STABILI	€ 100.612,02	€ 2.080,00	art. 11 del decreto legge n. 135 del 14.12.2018
		€ 2.128,20	art. 11 del decreto legge n. 135 del 14.12.2018
		€ 1.774,50	art. 11 del decreto legge n. 135 del 14.12.2018
		€ 1.342,90	art. 11 del decreto legge n. 135 del 14.12.2018
FONDO VARIABILI	€ 31.939,47	€ 0,00	Economie fondo anno 2023 art. 80, comma 1 - ultimo periodo
		€ 0,00	Economie straordinario anno 2023 art. 79, comma 2 - lettera d)
		€ 1.000,00	Spese di notifica ex art. 54 del CCNL 14.09.2000
		€ 1.634,96	Risorse anno 2024 art. 79, comma 3
		€ 30.000,00	Risorse art. 113, comma 2, del D. lgs n. 50/2016
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE	€ 132.551,49	€ 39.960,56	€ 92.590,93

7. Per quanto innanzi, si procede alla rideterminazione del prospetto recante il trattamento accessorio complessivo, al fine di avere dati omogenei da porre a confronto con gli importi del fondo per l'anno 2016, come di seguito si riporta:

Fondo risorse soggette al limite (A)	Fondo lavoro straordinario (C)	Fondo elevate qualificazioni (D)	Fondo EQ - Risorse neutre ex art. 33 co. 2 del D.L. 34/2019 (D)	Fondo EQ - Risorse neutre ex art. 79 co. 3 CCNL 2022 (E)	Rispetto Limite Fondo 2016 (A + B + C + D + E)
€ 92.590,93	€ 10.466,00	€ 68.140,00	€ 1.491,55	€ 695,49	173.363,97

8. In relazione all'obbligo circa il rispetto del tetto di spesa determinato nell'anno 2016, si rileva che il fondo costituito per l'anno 2025 deve subire una decurtazione per un importo di -€ 4.140,76 in quanto il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2025, costituito dalle risorse stabili e dalle risorse variabili, escluse le somme da non considerare, risulta superiore a quello utilizzato nel 2016.

9. A seguito della predetta riduzione, il fondo delle risorse decentrate stabili e variabili viene rideterminato in un importo complessivo pari ad € 128.410,73

10. In applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 79 comma 3 del CCNL 2022 e dell'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019, si ridetermina in un importo di € 70.327,04 dando atto che le risorse correlate ai predetti incrementi non sono soggette al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017.

TITOLO III - UTILIZZO DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE

Art. 5
Utilizzo del fondo delle "risorse decentrate stabili"

*FPCBU
AM*

*CISE EP
Gualtieri*

[Signature]

*UIC
[Signature]*

*UIC
[Signature]*

[Signature]

> Indennità orario festivo ex art. 24, comma 1, del CCNL 14/09/2000	€ 500,00
Lettera e): Fondo per remunerare compiti che comportano specifiche responsabilità attribuite ai sensi dell'art. 84 del CCNL del 16/11/2022	€ 12.500,00
Lettera f): Fondo per remunerare particolari funzioni e Indennità per il personale dell'area di vigilanza	
> Risorse per il potenziamento della sicurezza urbana e stradale con risorse finanziate dai proventi dell'art. 208 del D.lgs. n. 285/1992 ai sensi all'art. 98 comma 1 - lettera c) - del CCNL del 16/11/2022	
> Indennità correlate a prestazione lavorativa svolta in servizi esterni di vigilanza ai sensi dell'art. 100 del CCNL del 16/11/2022	€ 3.500,00
> Indennità per funzioni che comportano l'esercizio di compiti di responsabilità indicate all'art. 97 del CCNL 16/11/2022	€ 5.000,00
Lettera g): Fondo per incentivare compiti e funzioni correlate all'utilizzazione delle risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione del personale a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3 - lett. c), e all'art. 70-ter del CCNL del 21/05/2018	
> Risorse correlate agli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Codice degli appalti pubblici, di cui al D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 - Settore Lavori Pubblici	€ 30.000,00
Lettera g): Fondo per incentivare compiti e funzioni correlate all'utilizzazione delle risorse allimentate in base alla disciplina inserita all'art. 67, comma 3, lettera a) del CCNL 21/05/2018	
Lettera h): Fondo per l'incentivazione della produttività per il servizio di notifica, di cui all'art. 54 del CCNL 14.09.2000	
Fondo per l'incentivazione della produttività destinato ai messi notificatori per il servizio di notifica	€ 1.000,00
TOTALE FINANZIAMENTO RISORSE VARIABILI	€ 95.155,45

Art. 7
Criteria e modalità per l'utilizzo del fondo relativo alle "risorse decentrate variabili"

1. Turno:

Il turno può essere attuato in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero con durata pari o superiore a 10 ore e consiste in una effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere.

Ai fini della corresponsione della relativa Indennità, le prestazioni lavorative devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicinata dei turni effettuati in orario antimeridiano e pomeridiano.

L'indennità di turno ricomprende anche il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro ed è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno.

Elenco profili:
 > Agenti di Polizia locale n. 8 unità;
 Risorse necessarie Totale € 25.000,00

2. Reperibilità

Il servizio di reperibilità viene istituito per far fronte ad interventi urgenti ed inderogabili nell'ottica di un efficiente servizio alla collettività.

L'indennità di reperibilità, in applicazione della disciplina dell'art. 24 del CCNL 21/05/2018, è:

- corrisposta in relazione alle esigenze di pronto intervento dell'ente non differibili e riferite a servizi individuati nel rispetto della disciplina concordata con il CCDI di parte normativa;
- quantificata in € 10,33 lordi per 12 ore al giorno. Tale importo è raddoppiato (€ 20,66) in caso di reperibilità cadente in giornata festiva anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato;
- non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestatore e per le ore di effettiva chiamata, che saranno remunerate come lavoro straordinario o con equivalente riposo compensativo;
- il dipendente, di norma, deve raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti.

Risorse necessarie Totale € 1.000,00

3. Indennità condizioni di lavoro

Si riconosce tale indennità al personale in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 32 del CCDI di parte normativa 2020/2022, con il seguente indicativo:

- > personale che effettua la propria prestazione lavorativa in condizioni di disagio connesso allo stress relazionale riconducibile alle prestazioni che comportano una effettiva e prolungata attività di front-office e in orario di servizio caratterizzato da articolazioni orarie di particolare flessibilità.
- > personale che svolge prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute, come elencati nella scheda illustrativa riportata nell'allegato B al D.P.R. 347/83.
- > al personale adibito, in via continuativa, a servizi che comportino maneggio di valori, nei limiti fissati dal contratto decentrato di parte normativa.

Tale indennità è assegnata solo nei giorni di effettiva presenza in servizio degli aventi diritto.

La quota giornaliera è determinata in base agli indicatori definiti dall'art. 32 del CCDI di parte normativa. Per il calcolo dell'indennità da riconoscere al personale avente diritto, vanno sommati i valori dei pesi delle tre causali sulla valutazione dell'effettiva incidenza di ciascuna e dell'indice dell'Ente. La somma dei pesi determina in quale fascia si trova il valore dell'indennità secondo la seguente tabella:

VALORE DELL'INDENNITÀ	
Peso delle 3 causali → l'indice dell'Ente	Misura dell'indennità
Da 1 a 3	€ 2
Da 4 a 6	€ 3
Da 7 a 9	€ 4

Elenco profili per prestazioni disagiate:
 > Servizi Notifiche
 Elenco profili per prestazioni a rischio:
 > Servizi operativi
 Elenco profili per maneggio valori:
 > Servizio Economato

Risorse necessarie Totale € 1.500,00

4. Indennità per orario notturno, festivo e/o orario festivo/notturno

Al sensi dell'art. 24, comma 5, del CCNL 14/09/2000, la prestazione lavorativa, anche in assenza di rotazione per turno, svolta in orario ordinario notturno e festivo dà diritto ad una miglioramento della retribuzione oraria nella misura del 20%; nel caso di lavoro ordinario festivo-notturno la maggiorazione dovuta è del 30%.

L'indennità è riconosciuta al personale che svolge parte della prestazione lavorativa con tale articolazione oraria.

Risorse necessarie Totale € 500,00

5. Particolari e specifiche Responsabilità

A partire dal modello organizzativo adottato dall'Ente le parti individuano nelle disposizioni di organizzazione del Responsabile di Settore l'atto di affidamento delle specifiche responsabilità al personale dell'Arco di inquadramento che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle elevate qualificazioni secondo la disciplina degli art. 16 e seguenti del CCNL 16/11/2022.

FPCCU
Alm
Boj
Gianni
UCC
FDL
FP
Gianni

L'indennità di responsabilità viene attribuita ai dipendenti interessati dal Responsabile di Settore con atto formale motivato, da emanarsi di norma entro il mese di gennaio, dalla quale risulta il possesso dei requisiti determinati e le particolari responsabilità attribuite durante l'anno di riferimento.

Il compenso per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità di cui all'art. 84 del CCNL del 16/11/2022 viene attribuito al personale esclusivamente quando l'attività ricoperta, pur essendo ricompresa nella declaratoria di cui all'allegato A) del medesimo CCNL, assume caratteristiche di complessità, responsabilità e autonomia particolare e specifica ovvero unica.

L'attribuzione della specifica indennità segue i criteri generali stabiliti per la valutazione delle specifiche responsabilità concordato con la sottoscrizione del CCDI di parte normativa.

In sede di verifica annuale delle risorse disponibili, la Delegazione trattante individua gli importi necessari per il finanziamento delle specifiche responsabilità, che potrà essere soggetta a revisioni ed integrazioni concordate tra le parti.

Risorse necessarie Totale € 12.500,00

6. Indennità di servizio esterno di vigilanza

L'indennità di servizio esterno viene erogata al personale assegnato in via continuativa ai servizi di polizia stradale e di vigilanza in strada. L'indennità è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno e compensa interamente i rischi e disagi dello stesso.

La misura di cui al comma precedente è definita sulla base di apposita valutazione dell'effettiva incidenza dei rischi e disagi connessi all'espletamento delle funzioni assegnate ed effettivamente svolte dal dipendente.

La quota giornaliera è determinata in base agli indicatori definiti dall'art. 38 del CCDI di parte normativa. Per il calcolo dell'indennità da riconoscere al personale avente diritto, vanno sommati i valori dei pesi delle tre causali sulla valutazione dell'effettiva incidenza di ciascuna. La somma dei pesi determina in quale fascia si trova il valore dell'indennità secondo la seguente tabella:

VALORE DELL'INDENNITÀ	
Peso delle 3 causali + l'indice dell'Ente	Misura dell'indennità
Da 1 a 3	€ 2
Da 4 a 6	€ 3
Da 7 a 9	€ 4

Risorse necessarie Totale € 3.500,00

7. Indennità per funzioni di responsabilità per la Polizia Municipale

A partire dal modello organizzativo adottato dall'Ente le parti individuano nelle disposizioni di organizzazione del Comandante del Corpo di Polizia Locale l'atto di affidamento delle specifiche responsabilità al personale dell'Area dei Funzionari e dell'E.Q. e dell'Area degli istruttori che non risulta incaricato di funzioni dell'area delle elevate qualificazioni secondo la disciplina degli artt. 16 e seguenti del CCNL 16/11/2022.

L'indennità di responsabilità viene attribuita ai dipendenti interessati dal Comandante con atto formale motivato, da emanarsi di norma entro il mese di gennaio, dalla quale risulta il possesso dei requisiti determinati e le particolari responsabilità attribuite durante l'anno di riferimento.

9. L'indennità di funzione è correlata alla categoria e al grado rivestito dal dipendente e dipende dal ruolo e dal peso delle responsabilità assegnate. I compensi sono determinati in relazione alla complessità e all'ampiezza dell'incarico, mediante la determinazione di appositi indicatori utili per l'attribuzione della indennità nell'ambito delle risorse a ciò destinate, come indicati nel CCDI di parte normativa.

In sede di verifica annuale delle risorse disponibili, la Delegazione trattante individua gli importi necessari per il finanziamento delle specifiche responsabilità, che potrà essere soggetta a revisioni ed integrazioni concordate tra le parti.

Risorse necessarie Totale € 5.000,00

8. Produttività Individuale e organizzativa ex art. 80 comma 2 del CCNL 16/11/2022.

Il fondo correlato alla corresponsione di effettivi incrementi della produttività e al miglioramento dei servizi, di cui all'art. 80, comma 2 - lettera a) e b) - del CCNL del 11/2022, così come previsto dall'art. 40, comma 3bis, del D.lgs. n. 165/2001 assume parte rilevante rispetto al fondo disponibile, e, pertanto, ammonta ad € 15.155,45

a) Le risorse destinate alla produttività e al miglioramento dei servizi sono destinate alla produttività individuale e/o di gruppo, correlata alla valutazione delle prestazioni dei singoli, delle strutture in cui operano e dell'intero ente e finalizzata a valorizzare la partecipazione, il contributo al miglioramento organizzativo e il conseguimento di livelli più elevati di efficienza ed efficacia.

b) Per l'attuazione dell'istituto della produttività si rinvia al Sistema permanente di valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti concordato tra le parti in Delegazione trattante ed approvato con delibera di Giunta comunale n. 47 del 03/03/2021.

c) La corresponsione degli incentivi avviene in base a progetti di miglioramento/sviluppo, piani di attività anche pluriennali o altre iniziative proposte dai Responsabili di Settore, basati sugli strumenti programmatici dell'Ente, che per gli Enti locali è un chiaro riferimento al PEG e/o al Piano degli Obiettivi, documenti nei quali vengono specificati gli obiettivi da raggiungere ed i programmi da attuare nell'anno definiti dagli organi di governo.

d) Nel rispetto dei criteri fissati dal succitato regolamento recante il sistema permanente di valutazione, le risorse disponibili vengono assegnate ai vari dipartimenti in proporzione al numero dei dipendenti assegnati allo stesso ed alle rispettive categorie di inquadramento, secondo i criteri fissati dal CCDI di parte normativa.

9. Produttività individuale ex art. 67, comma 3 - lettera c) - del CCNL del 21/05/2018.

Il fondo correlato alla corresponsione di effettivi incrementi della produttività e del miglioramento dei servizi, di cui all'art. 67, comma 3 - lettera c) - del CCNL del 21.05.2018, viene utilizzato nel rispetto della disciplina di seguito descritta.

Le predette risorse sono finalizzate, secondo specifiche disposizioni di legge, all'incentivazione di prestazioni o di risultati del personale e vengono erogate esclusivamente ai rispettivi dipendenti.

Le risorse destinate alla produttività sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia e di qualità dei servizi, pertanto deve essere individuato il personale in possesso delle specifiche professionalità richieste per le particolari attività assegnate ai servizi interessati e che contribuiscono effettivamente all'incremento di risorse finanziarie nel fondo delle risorse decentrate.

Per tali finalità, sono state inserite nel fondo per l'anno 2023 le risorse così distinte:

A. Gli incentivi per le "funzioni tecniche" di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, da erogare ai dipendenti interessati con le modalità ed i criteri definiti dall'apposito regolamento comunale, adottato dall'Amministrazione Comunale con delibera G.C. n. 122 del 24/12/2021, per i quali viene prevista una quota di € 30.000,00

12. Produttività individuale ex art. 67, comma 3 - lettera b) - del CCNL del 21/05/2018.

Viene istituito un fondo finalizzato all'erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori in base a quanto previsto dall'art. 54 del CCNL 14/09/2000. Tale fondo sarà finanziato con una quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria.

Le parti concordano che la corresponsione dei compensi avviene nella misura del 50% delle somme pagate da altri Enti ed accertate a consuntivo. Pertanto, il fondo delle risorse decentrate viene integrato con un importo pari ad € 1.000,00

10. Finanziamento oneri a carico

FP Coll
JLR

CISZ FP
JLR

JLR

VIC
JLR



JLR

Si precisa che, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 3, comma 29, della legge n. 350/2003, le quote previste per la corresponsione dei compensi per l'incentivazione della produttività collegate alle risorse previste dal comma 10, 11 e 12 del presente articolo, devono prevedere anche gli oneri riflessi e l'IRAP a carico dell'ente.




Art. 8
Disposizione finale

1. Le disposizioni contenute nel presente contratto integrativo conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione.
2. Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo decentrato integrativo in relazione agli Istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti e al CCDI di parte normativa sottoscritto il 27/12/2023.

Per la delegazione di parte datoriale

Angela Del Baglivo – Segretario Generale	Presidente	
Giovanni Castaldi – Responsabile Settore Economico-finanziario	Componente	

Per le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL del 16.11.2022

FP CGIL – Alfonso Rianna	
CISL FP – Ciro Faiella	
UIL FPL – Carlo Astone	
CSA Regioni Autonomie Locali -----	-----

Per la RSU

Francesco D'Onofrio	_____
Nicoletta Romaniello	_____
Nunzio Rizzuti	